



CITTA' di Cave

Provincia di Roma

UFFICIO TECNICO

P.I. 01029041009
C.F. 02078610587

Tel. 06 95000834

Fax 06 9581363

ORDINANZA N° 32 DEL 16 MAG 2013

LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

VISTA LA LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28 OTTOBRE 2002 ED IN PARTICOLARE L'ART. 65 AL FINE DI CONTRASTARE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

**IL SINDACO
ORDINA**

A tutti i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi per ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione degli incendi, adottando le seguenti precauzioni:

1. Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno mt. 5,00 e sgombero dei covoni di grano e/ o altro materiale combustibile su:
 - a) Terreni su cui si trovano stoppie e /o altro materiale vegetale erbaceo o arbustivo Facilmente infiammabile, nei luoghi confinanti con vie di transito e/o boschi;
 - b) Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - c) Terreni incolti;
2. Le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il **20 Luglio 2013** ;
3. Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva, (con eccezione per le specie protette dalla L.R. 19.09.1974, n° 6) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di mt. 5,00;
4. Ripulitura da parte di Enti interessati (ANAS, FF.SS., Regionali ed in concessione, Amministrazioni Provinciali e Comunali ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (con eccezione per le specie protette dalla L.R. 19.09.1974 n° 6) presente lungo scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti e del Codice Stradale;

Nelle aree e durante il periodo di "grave pericolosità di rischio incendio boschivo" dal 15 Giugno al 30 Settembre, sono vietate tutte quelle azioni e quelle attività che possono determinare l'innescio di incendio;

La non ottemperanza alla presenti disposizioni e tutte quelle azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, **l'innescio di incendio boschivo, comporta ai sensi dell'art. 10, comma 6, L. 353 del 21.11.2000, l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma non inferiore ad €1.033 e non superiore ad € 10.330.**

Nel caso in cui il mancato rispetto della presente ordinanza comporti il verificarsi di un incendio, si applicherebbe a carico dell'inadempiente anche la responsabilità dei danni che potrebbero verificarsi con conseguente applicazione di sanzioni anche di natura penale.

In caso di avvistamento incendi o situazioni di pericolo è possibile contattare:

Numero verde

n. 803 555- 800 940 918

Telefoni 06-51686407 -08-10-11-12-13-15-16-19

Fax 06 51683596 - 97

Indirizzo di posta elettronica soup@regione.lazio.it

Volontariato Protezione Civile Cave . 06 9581448- 338-2242696 -348-8006884



IL SINDACO
MASSIMO UMBERTINI